Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 maggio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 maggio 1984, n. 175.

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1984, n. 44, concernente ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1984, n. 44, concernente ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — DEGAN

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

DECRETO-LEGGE 29 maggio 1984, n. **176**.

Misure urgenti in materia di tutela ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per accelerare gli adempimenti previsti per la tutela delle acque dall'inquinamento e per assicurare l'esatta osservanza nei termini a tal fine stabiliti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'ecologia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quadro delle funzioni contemplate dall'articolo 2, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 319, vigila sulla esecuzione degli adempimenti e sull'osservanza dei termini stabiliti dall'articolo 6, commi 10, 10-*bis* e 10-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, nel testo di cui alla legge di conversione 27 febbraio 1984, n. 18.

Art. 2.

1. Ai fini di cui al precedente articolo 1, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni comunicano al Comitato interministeriale i provvedimenti di proroga adottati ai sensi del comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, nel testo di cui alla legge di conversone 27 febbraio 1984, n. 18, indicando per ciascuno di essi:

a) lo stato attuale di progettazione o di esecuzione dell'impianto centralizzato di depurazione comunale o consortile;

b) i limiti di accettabilità per gli scarichi nella pubblica fognatura che alimenta l'impianto medesimo, approvati dalla regione, a cui gli insediamenti produttivi esistenti devono adeguare i propri scarichi entro e non oltre il 30 giugno 1985;

c) le condizioni di qualità del corpo idrico ricettore e gli obiettivi di tutela fissati nell'ambito del piano regionale di risanamento.

2. Il Comitato, convocato dal presidente, entro i successivi trenta giorni, sulla base dei dati ricevuti, emana le direttive necessarie per promuovere l'accelerazione delle procedure e dei lavori con riferimento alla data di scadenza di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, nel testo di cui alla legge di conversione 27 febbraio 1984, n. 18.

Art. 3.

Per le situazioni che richiedano urgenti interventi, individuate in relazione alla natura ed alla gravità delle condizioni di alterazione dei corpi ricettori, il Comitato:

a) riconosce la priorità della esecuzione o del completamento delle opere ai fini della concessione dei finanziamenti statali previsti dalle vigenti disposizioni, dandone comunicazione agli enti competenti per la loro erogazione;

b) valuta la congruità dei limiti di accettabilità delle norme e delle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono l'impianto centralizzato di depurazione;

c) definisce, d'intesa con la regione interessata, le iniziative da assumere nei casi di grave ritardo nella realizzazione delle opere.

Art. 4.

Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti articoli, il Comitato interministeriale può disporre accertamenti ispettivi conferendone l'incarico ai componenti dei collegi o degli istituti di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 5.

Il Comitato interministeriale di cui al precedente articolo 1, integrato con il Ministro per gli affari regionali, ed il Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono presieduti dal Ministro per l'ecologia ed hanno sede presso il suo ufficio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — BIONDI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 16

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 febbraio 1984.

Modalità di assegnazione dei premi speciali della lotteria di Venezia 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 5 gennaio 1984, con la quale il comitato generale di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Venezia 1984, che prevede l'assegnazione di premi speciali per complessivi 207 milioni, mediante nove sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi speciali della lotteria di Venezia 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1984

Il Ministro: VISENTINI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SPECIALI DELLA LOTTERIA DI VENEZIA 1984

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Venezia 1984, che invieranno alla società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno a nove estrazioni a sorte, secondo il calendario allegato, dei seguenti quattro premi:

primo premio	L. 10.000.000
secondo premio	» 6.000.000
terzo premio	» 4.000.000
quarto premio	» 3.000.000

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse, oltre alle cifre dallo zero al 9, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nei quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificarne il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegno di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Eur-Roma, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi speciali saranno inviate al macero a cura del concessionario, decorsi venti giorni dall'ultima estrazione dei premi.

LOTTERIA DI VENEZIA 1984

Calendario delle estrazioni dei premi speciali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 7 maggio 1984	7 maggio 1984
Ore 9 del 21 maggio 1984	21 maggio 1984
Ore 9 del 4 giugno 1984	4 giugno 1984
Ore 9 del 18 giugno 1984	18 giugno 1984
Ore 9 del 2 luglio 1984	2 luglio 1984
Ore 9 del 16 luglio 1984	16 luglio 1984
Ore 9 del 30 luglio 1984	30 luglio 1984
Ore 9 del 13 agosto 1984	13 agosto 1984
Ore 9 del 27 agosto 1984	27 agosto 1984

(2783)

DECRETO 21 marzo 1984.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Venezia 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Venezia 1984 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale di Venezia, manifestazione 1984, abbinata alla regata storica di Venezia, avrà inizio il 9 aprile e si concluderà il 2 settembre 1984.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 39 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Venezia il giorno 2 settembre 1984, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 2 settembre 1984, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i numeri dei gondolini partecipanti alla regata storica di Venezia 1984.

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della gara.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei gondolini ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei gondolini sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della gara.

Qualora l'esito della gara non dovesse determinare un numero sufficiente di gondolini vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai gondolini eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più gondolini per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei gondolini arrivati *ex aequo*, saranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai gondolini stessi.

Qualora la manifestazione non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Venezia, manifestazione 1984, cesserà in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 27 agosto 1984.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Venezia per le ore 12 del giorno 31 agosto 1984.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 10 del giorno 2 settembre 1984.

Art. 9.

Il dott. Giovanni Bianchi, primo dirigente nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato a sostituirlo il dott. Germano Cibelli, direttore di sezione nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16

del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1984

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
NONNE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1984
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 104

(2784)

DECRETO 11 maggio 1984.

Istituzione di nuovi tagli di marche da bollo per cambiali da L. 24.000 e L. 30.000.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1981, concernente la determinazione del valore e delle caratteristiche dei foglietti bollati e delle marche da bollo per cambiali;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, concernente disposizioni in materia di imposta di bollo;

Considerata la necessità di istituire nuovi tagli di marche da bollo per cambiali adeguati all'attuale misura d'imposta, nonché di determinarne le caratteristiche tecniche;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite nuove marche da bollo per cambiali nei valori di L. 24.000 e L. 30.000.

Art. 2.

Le marche da bollo per cambiali sono realizzate su carta bianca filigranata, nel formato carta mm 24 × 31 e nel formato stampa mm 22 × 28.

La filigrana è formata da stelline disposte a tappeto su tutto il foglio. Il foglio è costituito da 50 esemplari.

La stampa è realizzata in calcografia a due colori: bleu oltremare e terra di Siena per il valore da lire 24.000; rosso porpora e verde smeraldo per il valore da L. 30.000.

La vignetta è costituita da un fondo a righe orizzontali, racchiuso da una cornicetta rettangolare a tratto pieno con linea doppia superiore ed inferiore.

Su tale fondo è riportata: in alto, in negativo, la leggenda « REPUBBLICA ITALIANA », seguita subito sotto dalla leggenda « IMPOSTA DI BOLLO PER CAMBIALI », realizzata nello stesso colore del fondo ed inscritta in un cartiglio a grisé con linee sottilissime.

Nella zona centrale è riportato un motivo costituito da un intreccio di foglie stilizzate su cui campeggia il valore delle marche in cifre realizzato nello stesso colore del motivo a foglie.

Sotto tale motivo, riprendendo il colore del fondo, è riportato il valore in lettere inscritto in un secondo cartiglio a grisé con linee sottilissime.

In basso figura un rettangolo con fondino costituito da linee ondulate a tratto sottile su cui è impressa, in tipografia, la serie alfabetica ed il numero della marca.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1984

Il Ministro: VISENTINI

(2762)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 aprile 1984.

Designazione dell'Istituto di ricerca e collaudi M. Masini di Rho per collaborare con la stazione sperimentale per la seta per l'espletamento dei compiti che saranno di volta in volta a questa affidati ai sensi dell'art. 4 della legge 18 febbraio 1983, n. 46.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 febbraio 1983, n. 46, concernente le prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia;

Visto l'art. 4 della suddetta legge che consente di designare istituti per collaborare con la stazione sperimentale per la seta;

Considerata l'attrezzatura in possesso dell'Istituto di ricerca e collaudi M. Masini di Rho (Milano);

Ritenuto opportuno che venga messa in atto la collaborazione con la stazione sperimentale per la seta;

Decreta:

Articolo unico

L'Istituto di ricerca e collaudi M. Masini di Rho (Milano) è designato per collaborare con la stazione sperimentale per la seta per l'espletamento dei compiti che saranno di volta in volta a questa affidati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 4 della legge 18 febbraio 1983, n. 46.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(2837)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 26 aprile 1984.

Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'applicazione dei prezzi e condizioni particolari per l'esercizio 1984.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto 21 gennaio 1981, n. 3 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 10 marzo 1981 — del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ed in particolare l'art. 2 che prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1981;

Vista la nota n. R.313/265/TS/39810 del 7 dicembre 1983 con la quale, in conformità delle procedure stabilite dai citati decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, e interministeriale 21 gennaio 1981, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda di compensazione finanziaria, per l'esercizio 1984 e di conguaglio per l'esercizio 1981, per gli oneri derivanti dall'applicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto imposti a favore di categorie sociali particolari;

Vista la delibera favorevole n. 114 adottata in merito all'anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'adunanza n. 14 del 15 giugno 1983;

Decreta:

Art. 1.

La compensazione finanziaria di cui al paragrafo 3 dell'art. 1 del regolamento n. 1191/69 del Consiglio delle Comunità europee, si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per l'anno finanziario 1984, agli oneri e per l'importo netto, fissato a titolo di previsione, qui di seguito indicato:

oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari . . . L. 1.439.747.065.000

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti nello allegato *B* al presente decreto.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1984, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

Art. 3.

La compensazione finanziaria di cui al regolamento n. 1191/69, art. 1, paragrafo 3, del Consiglio delle Comunità europee si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno 1981, agli oneri e per l'importo netto, fissato a titolo definitivo, qui di seguito indicato:

oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari . . . . . . L. 769.308.455.000

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti nell'allegato *C* al presente decreto.

Art. 4.

L'importo di L. 78.895.455.000 corrispondente alla differenza fra l'importo di L. 769.308.455.000 determinato in via definitiva per l'esercizio 1981 e l'importo di L. 690.413.000.000, di cui all'art. 1 del citato decreto interministeriale 21 gennaio 1981, n. 3, è rimborsato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nello esercizio 1984.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1984

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro del tesoro
GORIA

(*Omissis*).

(2519)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 21 maggio 1984.

Determinazione del costo di costruzione fino al 9 maggio 1985, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, che all'art. 6 attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il compito di stabilire, ai fini della determinazione della quota di contributo per la concessione di edificare, il costo di costruzione di nuovi edifici nonché le maggiorazioni di detto costo per le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1977, n. 146, con il quale è stato determinato, per la prima volta, detto costo di costruzione e sono state stabilite le maggiorazioni di cui al menzionato art. 6;

Visti i successivi decreti ministeriali con i quali il costo di costruzione è stato determinato annualmente nella misura e nei modi indicati nel decreto ministeriale 10 maggio 1977, fino al 9 maggio 1984;

Ritenuto che in vista della scadenza dell'ultimo di tali decreti è necessario provvedere agli adempimenti di cui al menzionato art. 6;

Decreta:

Il costo di costruzione dei nuovi edifici stabilito con decreto ministeriale 10 maggio 1977 trova applicazione fino al 9 maggio 1985.

Roma, addì 21 maggio 1984

Il Ministro: NICOLAZZI

(2836)

DECRETO 24 maggio 1984.

Disciplina dello sbarco degli autoveicoli sull'Isola di Ischia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente la limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la legge n. 201 del 31 marzo 1971, che estende all'isola di Ischia le limitazioni previste dalla legge 20 giugno 1966, n. 599;

Vista la delibera della giunta municipale di Ischia in data 12 gennaio 1984, n. 28;

Vista la delibera della giunta municipale di Barano d'Ischia in data 27 gennaio 1984, n. 38;

Vista la delibera del consiglio comunale di Serrara Fondana in data 15 dicembre 1983, n. 154;

Vista la delibera della giunta del comune di Forio in data 19 febbraio 1984, n. 73;

Vista la delibera della giunta municipale di Lacco Ameno in data 19 marzo 1984, n. 110;

Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola n. 2 in data 27 gennaio 1984;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 10 aprile 1984, n. 06667;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° giugno 1984 al 15 settembre 1984 è vietato l'afflusso sull'isola di Ischia (comuni di Casamicciola, Barano, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno) degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire nei comuni di cui all'art. 1:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabilmente residente;

b) gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola ma non residenti purché iscritti nei ruoli delle imposte di nettezza urbana;

c) ambulanze, servizi delle forze dell'ordine, carri funebri, automezzi trasporto merci non superiori a 35 q.li e senza limiti di peso, agli automezzi per trasporti generi alimentari, merci deperibili e carburanti;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché forniti di apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero dei trasporti regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana ed estera;

e) gli autoveicoli con targa straniera e con targa non della regione Campania, gli autoveicoli comunque targati appartenenti a persone che possono dimostrare di alloggiare per almeno quindici giorni in albergo o pensione e non meno di trenta giorni in case private limitatamente ad un solo autoveicolo per nucleo familiare. Tale deroga sarà concessa sulla base della dichiarazione del sindaco del comune dove l'albergo, la pensione o l'alloggio privato sono ubicati.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai suddetti divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificata dal terzo comma dell'art. 113 e dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti per tutto il periodo di cui all'art. 1.

Roma, addì 24 maggio 1984

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
LAGORIO

(2854)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 23 gennaio 1984, n. **177.**

Autorizzazione all'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 177. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (U.N.L.A.), in Roma, viene autorizzata, in via di sanatoria, ad acquistare al prezzo di L. 200.000 un appezzamento di terreno agricolo della estensione di mq 5200 sito in comune di Torre di Ruggiero (Catanzaro), destinato alla costruzione di un centro di cultura popolare, come da atto pubblico 18 marzo 1952, n. 5875 di repertorio, a rogito dott. Vincenzo Gallelli fu Domenico, notaio in Soverato (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 227

DECRETO 6 febbraio 1984, n. **178.**

Autorizzazione all'Automobile club di Modena ad acquistare un immobile.

N. 178. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club di Modena viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 350.000.000, la restante quota del 50% del fabbricato sito in Modena, viale Verdi, via Emilia est, via Cantelli, composto di sette piani fuori terra oltre soffitta, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 11.744, foglio n. 98, mappale n. 3940 sub 1, 25, 12845 sub 1, 2 e 3, 17362 sub 10, ora foglio n. 144, mappali 97 sub 1, 25, 98 sub 10 e 99 sub 1, 2 e 3, di proprietà dell'Automobile club d'Italia, come da promessa condizionata di compravendita 11 giugno 1983, da adibire a sede di propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1984
Registro n. 4 *Turismo, foglio n.* 194

DECRETO 6 febbraio 1984, n. **179.**

Autorizzazione all'Automobile club di Vercelli ad acquistare alcuni immobili.

N. 179. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club di Vercelli viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 95.000.000, tre unità immobiliari, facenti parte del fabbricato denominato « Residenza Ovest », sito in Vercelli, via Solaroli, angolo corso Prestinari, costituite da negozio al pian terreno di mq 59,95, da alloggio al pian terreno di mq 51,10 e da magazzino seminterrato di mq 112,48, di proprietà della S.p.a. Pettinatura di lane, in Vercelli, come da contratto preliminare di compravendita 23 giugno 1983, da adibire ad uffici vari.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1984
Registro n. 4 *Turismo, foglio n.* 195

DECRETO 13 marzo 1984, n. **180.**

Riconoscimento della personalità giuridica del « Monastero SS. Annunziata delle Clarisse », in Terni, ed autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.

N. 180. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Monastero SS. Annunziata delle Clarisse », in Terni. Il monastero stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla curia generalizia della Congregazione benedettina silvestrina, in Roma, con atto pubblico 30 dicembre 1982, n. 9648 di repertorio, a rogito dott. Luciano Clericò, notaio in Terni, consistente in un appezzamento di terreno della superficie di ettari 1.86.60, situato in località Colle Rolletta del comune di Terni, descritto nella perizia giurata 23 febbraio-1° marzo 1983 del geometra Ivano Biancifiori e valutato in L. 35.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Terni.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1984
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 23

DECRETO 13 marzo 1984, n. **181.**

Autorizzazione all'Automobile club di Caltanissetta ad acquistare due immobili.

N. 181. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club di Caltanissetta viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 50.000.000, un fabbricato in muratura e terreno pavimentato per complessivi mq 1.380, con relative attrezzature dell'impianto vendita carburante, sito in Caltanissetta, contrada Bagno, il tutto censito al nuovo catasto terreni alla partita n. 1, foglio n. 115, particella n. 155, di proprietà della S.p.a. « Esso italiana », come da atto di compravendita 19 marzo 1981, n. 117996 di repertorio, a rogito avv. Pompeo Grasso, notaio in Caltanissetta, registrato a Caltanissetta in data 7 aprile 1981 al n. 1767.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1984
Registro n. 4 *Turismo, foglio n.* 196

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Errata-corrige al comunicato concernente la sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 130 del 12 maggio 1984).

Nel comunicato citato in epigrafe, dove è scritto: « il dott. Massimo Randaccio, consigliere, *ottavo livello,...* », leggasi: « il dott. Massimo Randaccio, consigliere, *settimo livello,...* ».

(2855)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalloceramica Vanzetti, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 10 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ergen, con sede in Milano e stabilimento in Lomagna (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l S.I.T. - Società italiana targhe, con sede in Baranzate di Bollate e stabilimenti in Baranzate di Bollate, Trezzano sul Naviglio e Caronno Pertusella (Milano), è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ultrasport, con sede e stabilimento in Portici (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1983 al 3 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italpresse, con sede e stabilimento in Capriano del Colle (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 marzo al 18 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Streparava, con sede e stabilimento in Adro (Brescia), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nova Toce S.p.a., con sede in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 27 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Schiavi, in Lodi, uffici e stabilimento e magazzino in Lodi, stabilimento in Massalengo, filiale commerciale in Milano, è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Giorgio Andreani, sede in Vimodrone e stabilimenti in Vimodrone e Pioltello (Milano), è prolungata al 22 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Norda, in Brescia, è prolungata al 28 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sarmoda, con sede in Napoli, è prolungata al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Edilmac, con sede e stabilimento in Bagnolo Cremasco (Cremona), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bestagini e Zanaria, con sede in Milano e stabilimento in Trecate (Novara), è prolungata al 4 luglio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.A. - Officine meccaniche aurunche, in Scauri di Minturno (Latina), stabilimento in Sessa Aurunca (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1983 al 4 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Somaschini, in Bergamo, stabilimento in Trescore Balneario (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1983 all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.I. - Industrie meccaniche e idrauliche, in Brescia-Ceionvico, è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsa, con sede in Milano e stabilimento in Cornaredo, è prolungata al 17 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amp Italia, sede legale in Collegno, stabilimenti in Collegno (Torino) e Pianezza (Torino) e magazzini di Milano e Roma, è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Depa, in Napoli, stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 1° ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia napoletana, in S. Anastasia (Napoli), è prolungata al 26 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nobler Gustavo, in Napoli, è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Triulzi, in Novate Milanese (Milano), è prolungata al 29 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio di Parabiago di Mario Re Dè Paolini, in Parabiago (Milano), è prolungata al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotografica, con sede sociale in Napoli e stabilimento in Caserta, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 20 aprile 1983 al 23 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mangimi Marzoli, con sede in Torre del Greco (Napoli), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Plastofer, con sede e stabilimento in Cardito (Napoli), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Petti Antonio, fu Pasquale, industria conserve alimentari, con stabilimento in Nocera Superiore (Salerno), è prolungata al 31 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio studio 5, con stabilimento in Mugnano di Napoli (Napoli), è prolungata al 30 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.S.C. - Fabbrica italiana sedie curvate, con sede e stabilimento in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiana, con stabilimenti S. Maria Capua Vetere (Caserta), Alfani, Mattiello in Pontecagnano (Salerno) e Farina in Battipaglia (Salerno), è prolungata al 30 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxson, con sede in Roma e centro assistenza tecnica in Napoli, è prolungata al 30 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafileria Fiorelli Arturo, con sede e stabilimento in Gussago (Brescia), è prolungata al 20 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Istituto sieroterapico milanese «Serafino Belfanti», sede e stabilimento in Milano e Cinisello Balsamo (Milano) e filiale di Roma, è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icobox, con stabilimento in Battipaglia (Salerno) e sede legale in Avellino, è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agip-Liquigas, con sede in Roma e sede amministrativa in Milano, unità nazionale, è prolungata al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Catena, con sede in Milano e stabilimento in Origgio (Varese), è prolungata al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radaelli industrie metallurgiche Dervio, con sede e stabilimento in Dervio (Como), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filp, in Cascina Vica di Rivoli (Torino), è prolungata al 28 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric, in Cameri (Novara), stabilimento in Crema (Cremona), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornara e Maulini, sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 3 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ice '82, con sede e stabilimento in Cazzago San Martino (Brescia), è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.C. - Industrie Bielloni Castello, in Milano, stabilimento in Biassono (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 23 novembre 1983 al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.E.A., in Solbiate Olona (Varese) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 1° novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bassano, in Copiano (Pavia), è prolungata al 17 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, stabilimento in San Grato di Lodi, ufficio di Milano, è prolungata al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rizzoli editore, sede e stabilimento in Milano, è prolungata all'11 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Negri Giuseppe e C., sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Accornero e C. Nord, con sede in Viarigi (Asti) e stabilimenti in Viarigi e Castello di Annone (Asti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 settembre 1983 all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tessitura di Borgomanero, sede e stabilimento in Cressa (Novara), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic agricoltura, stabilimento di Manfredonia, è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zagato car, in Terrazzano di Rho (Milano), è prolungata al 7 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinti comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiatallis Europe, in Stupinigi (Torino), stabilimenti in Lecce e Volvera (Torino), filiali commerciali in Casoria, Catania, Crotone, Falconara, Rozzano e Verna, è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto geografico De Agostini, in Novara, è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicam, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento in San Martino Valle Caudina (Avellino), è prolungata al 26 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meccanica F.G., in Pianezza (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 maggio 1982 al 15 novembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Besate, in Besate (Milano), è prolungata al 24 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidergarda, con sede e stabilimento in Raffa di Puegnago (Brescia), è prolungata al 3 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*)e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nord Italia resine, con sede e stabilimento in Arcisate (Varese), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radaelli Tecna, in Milano, stabilimenti in Sesto San Giovanni (Milano) e Gardone Val Trompia (Brescia), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Davide S.p.a. di Cossolnovo (Pavia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1983 al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Capperi - Settore meccanico, con sede e stabilimento in Legnano (Milano), è prolungata al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Giovanni Serio di Putignano (Bari), è prolungata al 5 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zerboni Brocce di Torino, è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Covex, uffici di Milano, è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Ing. Della Ferrera di Torino, è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cattaneo Benettino tessile, con sede in Milano e stabilimento in Rovellasca (Como), è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lugli carrelli elevatori, in Carpi (Modena), è prolungata al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia generale accumulatori, in Casalnuovo di Napoli, unità di Roma, è prolungata all'11 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Ricchetti, in Sassuolo (Bologna), stabilimento in Mordano (Bologna), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unitec, in S. Nicolò a Trebbia di Rottofreno (Piacenza), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pellegrini centro sud S.p.a., sede in Milano, gestione mensa presso lo stabilimento di Marcianise della S.p.a. Olivetti controllo numerico, è prolungata al 10 luglio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale di cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gesta di Pirolo (Siracusa), è prolungata al 27 febbraio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ES.KO S.p.a. Gestioni mense aziendali, sede in Genova appaltatrice mensa aziendale FIT di Sestri Levante (Genova), è prolungata al 9 ottobre 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Posillipo, in Sabaudia (Latina), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Plastigomma, in Rosignano Solvay (Livorno), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafiche Bonazzola, in Peschiera Borromeo (Milano), e prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale ENEL, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 20 febbraio 1978, è prolungata di altri tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eurest Italia (appalti servizi mensa e ristoranti aziendali), sede in Roma, unità operativa dello stabilimento Fiat auto S.p.a., sede di Desio (Milano), è prolungata al 1° aprile 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cu all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini gestione mense aziendali presso Fiat/OM, stabilimento di Brescia, è prolungata al 19 settembre 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini unità mensa presso lo stabilimento di Suzzara (Mantova) della S.p.a. Fiat/OM, è prolungata al 17 ottobre 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'Istituto farmochimico Nativelle, in Firenze, è prolungata al 7 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Giovanni Oliva e C., in Genova, stabilimenti in Beinette (Cuneo) e Piaggione (Lucca), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cogimec, in Lucca, è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartofan, in Marlia (Lucca), stabilimenti in Marlia di Capannori (Lucca) e Diecimo Borgo a Mozzano (Lucca), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hanil Italia, con sede legale in Costa Volgino (Bergamo) e stabilimento in Gianico (Brescia) e Artoghe (Brescia), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uniblok italiana, con sede e stabilimento in Bari, è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zerbi carni, in Cermenate (Como), è prolungata al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Svevo, in Bari, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cane profilati, in Cellole (Caserta), è prolungata all'11 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Andreotti - Foto incisioni (gruppo Andreotti), in Milano, è prolungata al 28 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2627)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984 è stata conferita la seguente ricompensa al valore dell'Esercito:

Medaglia d'argento

Al Corpo infermiere volontarie della Croce rossa italiana. — Chiamato a partecipare all'operazione Libano 2, con un nucleo assegnato all'ospedale da campo del contingente militare italiano della forza multinazionale di pace, offriva, sin dall'inizio e senza soluzione di continuità, generosa e tempestiva assistenza al personale militare di ogni nazionalità, nonché alla popolazione civile, senza distinzione alcuna. Sempre proteso, nonostante la situazione di pericolo e tra difficoltà di ogni genere, a salvare vite umane, il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana compiva, nel solco delle sue più fulgide tradizioni, opera altamente meritoria e tale da contribuire a ridurre, in maniera tangibile e significativa, i tragici effetti di una conflittualità dilagante, soccorrendone le vittime e riscuotendo, in campo nazionale e all'estero, ammirazione e consensi tali da contribuire ad elevare il prestigio dell'Esercito italiano. — Beyrut, 13 ottobre 1982-15 dicembre 1983.

(2856)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

536° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1984 la concessione di minerali di ferro e bario « Buca della Vena » in comune di Stazzema (Lucca) è intestata alla Soc. a r.l. S.I.M.A. - Società industriale mineraria apuana, in Roma, via Pirgo n. 20.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1984 la concessione di ferro, piombo, zinco, rame, pirite, bario e fluoro « Monte Arsiccio di Valdicastello » nei comuni di Pietrasanta e Stazzema (Lucca), è rinnovata, a favore della S.p.a. Edem, in Roma, via Pirgo n. 20, per la durata di anni trenta a decorrere dal 31 ottobre 1982.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1984 la concessione di piombo e zinco « Salafossa » nei comuni di S. Stefano di Cadore e S. Pietro di Cadore (Belluno), è rinnovata a favore della Società per azioni Mineraria e metallurgica di Pertusola, in Roma, piazzale Flaminio n. 9, per la durata di anni dieci a decorrere dal 18 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1984 è accettata la rinuncia della Soc. per az. Mineraria italiana, in Milano, via Morgagni, 22, alla concessione di amianto denominata « Auriol » nei comuni di Sampeyre e Casteldelfino (Cuneo).

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1984, la concessione del feldspato « Marone » nel comune di Trontano (Novara) è intestata alla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, in Milano.

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1984, la Soc. per az. Candia, in Milano, via Tacito n. 6, è dichiarata decaduta dalla concessione di anidride carbonica denominata « Scafati » nei comuni di Boscoreale (Napoli) e di Scafati (Salerno).

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1984, è accettata la rinuncia della Soc. per az. Samim, in Roma, piazzale E. Mattei n. 1, alla concessione di piombo e zinco denominata « Val Brembana » nei comuni di Dossena, S. Martino de' Calvi, S. Giovanni Bianco, Oltre il Colle, Seriana e Roncobello (Bergamo).

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1984 è accettata la rinuncia della Soc. per az. Samim, in Roma, piazzale E. Mattei n. 1, alla concessione di piombo e zinco « Val Seriana » nei comuni di Gorno, Oneta, Nossa, Premolo, Parre e Oltre il Colle (Bergamo).

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1984 la concessione di anidride carbonica denominata « Tenuta Acqua Acetosa » nel comune di Roma è trasferita ed intestata alla Soc. a r.l. Sorgenti S. Paolo, in Roma, via Elio Vittorini n. 129.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la concessione di feldspati denominata « Gabella » nei comuni di Curino e Masserano (Vercelli) è trasferita ed intestata alla società Sasil S.p.a., con sede e domicilio in Brusnengo (Vercelli), via Libertà n. 8.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli, in data 7 marzo 1983, alla Soc. per az. Italmineraria, in Milano, via Ugo Bassi, 8/A, è accordata la concessione per feldspati denominata « Petti dell'Arena » nei comuni di Drapia e Zaccanopoli (Catanzaro), per la durata di anni cinque.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova in data 1° agosto 1983 l'area della concessione di bentonite e terre da sbianca denominata « Schiavi » nei comuni di Castelgomberto e Montecchio Maggiore (Vicenza) di cui è titolare la ditta Quartiero Ferdinano, in Schio (Vicenza), via Caussa, 29, è ridotta ad Ha 81 (ettari ottantuno).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova in data 14 gennaio 1984 alla società I.M.I.R. S.r.l., in Milano, via Boschetti n. 1, è accordata la concessione di bentonite, terra da sbianca, terre refrattarie, argille per porcellana e terraglia forte « Selva di Trissino » in comune di Trissino (Vicenza), per la durata di anni dieci.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Roma, in data 20 febbraio 1984, alla Società industriale viterbese - S.I.V. S.p.a., in Viterbo, via Campo Sportivo Scolastico n. 8, è accordata, per la durata di anni tredici, la concessione di feldspati e caolino denominata « Poggio Luce » nei comuni di Latera e Valentano (Viterbo).

(2532)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Associazione nazionale allevatori bovini razza Frisona italiana, in Cremona, ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1984 l'Associazione nazionale allevatori bovini razza Frisona italiana, in Cremona, è stata autorizzata ad acquistare un terreno per la costruzione di un centro genetico in località Crocetta nel comune di Cremona.

(2697)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Delega al direttore generale della protezione civile del coordinamento dell'attività di assistenza e pronto soccorso alla popolazione delle province colpite dal terremoto del 7 maggio 1984 e successivi. (Ordinanza n. 213/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Considerato che il ripetersi di scosse telluriche nella vasta zona interessata dal fenomeno sismico pone problemi che spesso richiedono interventi a livello interprovinciale e attività complesse alle quali non può provvedersi, con la dovuta celerità, senza un adeguato coordinamento in sede locale;

Ritenuto di rispondere con assoluta puntualità e sollecitudine alla sempre crescente domanda di assistenza da parte della popolazione colpita da forti e reiterate scosse telluriche;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di assicurare in loco un concreto ed immediato coordinamento dell'attività di assistenza e di pronto soccorso alla popolazione che versa in condizioni di grave disagio;

Sentito il parere delle componenti di protezione civile, impegnate nella cennata attività, espresso nella riunione tenutasi presso questo Ufficio il giorno 11 maggio 1984;

D'intesa con il Ministro dell'interno;

Avvalendosi dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' conferito al direttore generale della protezione civile, prefetto di prima classe dott. Alvaro Gomez Y Paloma, l'incarico di provvedere in loco al coordinamento di tutta l'attività di assistenza e pronto soccorso alla popolazione colpita dal terremoto del 7 maggio 1984 e successivi nelle province di L'Aquila, Frosinone, Isernia, Chieti, Caserta e Pescara.

Art. 2.

I prefetti delle province di cui al precedente articolo, i quali continuano ad essere i responsabili istituzionali dell'attività di assistenza e pronto soccorso, possono chiedere in ogni momento l'intervento in loco del prefetto Gomez, ove questi non ravvisi autonomamente l'opportunità di intervenire, per la soluzione di particolari problemi e per la rimozione di eventuali ostacoli alla più celere e puntuale realizzazione dei fini da conseguire.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 207/FPC/ZA del 10 maggio 1984 è estesa all'acquisto di blocchi servizio da installare nelle tendopoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2763)

Assegnazione di fondi al prefetto di Caserta per far fronte alle urgenti necessità derivate dal terremoto del 7 maggio 1984 e successivi. (Ordinanza n. 214/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Ravvisata la urgente necessità di dover far fronte alle spese di pronto intervento ed assistenza alla popolazione dei comuni della provincia di Caserta, particolarmente colpita dal terremoto del 7 maggio 1984;

Considerato che è stata conferita al prefetto della provincia interessata l'incarico di provvedere agli interventi assistenziali e di pronto soccorso per lenire i disagi delle popolazioni colpite dal terremoto;

Ravvisata l'opportunità di costituire presso il prefetto di Caserta un fondo per sopperire alle cennate esigenze;

Avvalendosi dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' assegnata al prefetto di Caserta la somma di lire 500 milioni per i necessari interventi a favore della popolazione colpita dal terremoto del 7 maggio 1984.

Art. 2.

La somma di lire 500 milioni di cui al precedente articolo, fa carico sulla disponibilità del fondo per la protezione civile, istituito con l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

Art. 3.

All'assegnazione dei fondi di cui alla presente ordinanza si provvede mediante accreditamento a favore del prefetto di Caserta.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2764)

Delega ai provveditori alle opere pubbliche per l'Abruzzo, il Molise, il Lazio e la Campania per le verifiche tecniche dei fabbricati danneggiati dal terremoto del 7 maggio 1984 e successivi. (Ordinanza n. 215/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che i movimenti tellurici del 7 ed 11 maggio 1984 hanno compromesso parte del patrimonio edilizio di alcune zone ricadenti nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

Ritenuto di dover procedere in tempi brevi alla verifica di tale patrimonio per la rilevazione dei danni;

Ravvisata l'opportunità di delegare ai provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio sia il compito della formazione dei gruppi tecnici (un tecnico dipendente statale o regionale ed un tecnico dipendente comunale) che l'attività di coordinamento degli stessi;

Ritenuto necessario avvalersi per i compiti di cui sopra del personale tecnico in servizio presso gli stessi provveditorati alle opere pubbliche, gli uffici regionali del genio civile, gli uffici tecnici provinciali, gli uffici tecnici erariali, le sovrintendenze alle antichità e belle arti, i comandi provinciali dei vigili del fuoco ed i comuni interessati;

Ritenuto, altresì, opportuno di avvalersi della consulenza del coordinatore del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, costituito ai sensi dell'art. 14-*undecies* della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Ravvisata l'opportunità di predisporre, per motivi di uniformità, uno schema di scheda di rilevazione, utilizzabile da tutti i gruppi tecnici operanti presso i comuni interessati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I provveditori alle opere pubbliche per l'Abruzzo, il Molise, il Lazio e la Campania sono delegati a costituire, nei comuni danneggiati dal terremoto del 7 maggio 1984 e successivi, uno o più gruppi tecnici composti da un tecnico dipendente statale

o regionale e da un tecnico dipendente comunale, col compito di procedere alla verifica delle condizioni di stabilità del patrimonio edilizio per la constatazione degli eventuali danni.

Art. 2.

I gruppi tecnici sono coordinati dallo stesso provveditore alle opere pubbliche.

Art. 3.

I gruppi tecnici procedono alla verifica di stabilità degli edifici e redigono una apposita scheda, elaborata con la consulenza del *gruppo nazionale per la difesa dai terremoti*, che sarà loro fornita dagli uffici del Ministro per il coordinamento della protezione civile. La scheda sarà compilata in triplice esemplare da inviare, ogni settimana, rispettivamente al sindaco del comune, al centro operativo provinciale ed al provveditore alle opere pubbliche.

Art. 4.

Il provveditore alle opere pubbliche, d'intesa col centro operativo provinciale, procede alla definizione tecnica e dalla quantificazione economica degli interventi e trasmette l'esito alle competenti prefetture per l'inoltro all'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 5.

Il personale inserito nei gruppi tecnici è dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni altra attività del proprio ufficio ed avrà diritto alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario effettivamente prestato nella misura massima di 100 ore mensili.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, e successive integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2765)

Collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 7 maggio 1984 e successivi. (Ordinanza n. 218/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che per l'attività di assistenza alla popolazione colpita dal terremoto del 7 maggio 1984 e successivi, i sindaci dei comuni maggiormente danneggiati devono dedicare a tempo pieno la loro opera;

Ravvisata l'opportunità di esonerare i sindaci predetti dagli obblighi di servizio derivanti dallo *status* di lavoratori dipendenti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I sindaci dei comuni indicati nell'allegato elenco, che siano dipendenti pubblici o privati, possono essere collocati in aspettativa, per la durata di tre mesi dalla data della presente ordinanza.

Il collocamento in aspettativa è concesso a domanda da produrre al comune che adotta apposita deliberazione di giunta in merito all'accoglienza della stessa.

Copia dell'atto deliberativo deve, a cura del comune competente, essere inviata agli enti pubblici o alle aziende private datori di lavoro dei richiedenti, nonché alle prefetture competenti.

Art. 2.

Gli enti pubblici e le aziende private, ove richiesto dal proprio ordinamento, sono tenute ad emettere provvedimenti formali per il collocamento in aspettativa degli interessati.

Gli enti pubblici e le aziende private, su richiesta dei comuni interessati, sono tenute ad esonerare dal servizio, con decorrenza dalla data della presente ordinanza, i propri dipendenti che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente articolo nelle more della formalizzazione delle loro posizioni.

Le aziende private possono chiedere ai comuni interessati il *rimborso delle somme anticipate al proprio dipendente* durante il periodo di aspettativa, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali anticipati.

Nessun rimborso verrà disposto per i dipendenti pubblici.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza sarà a carico del fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, e successive integrazioni, con le somme messe a disposizione dei competenti prefetti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

ALLEGATO

Frosinone

Alvito
Aquino
Arpino
Atina
Casalattico
Cassino
Castrocielo
Cervaro
Colle S. Magno
Fontechiari
Gallinaro
Isola del Liri
Pescosolido
Picinisco
Piedimonte S. Germano
Pofi
Roccasecca
S. Biagio Saracinisco
S. Donato Val di Comino
S. Elia Fiumerapido
S. Vittore del Lazio
Settefrati
Vallerotonda
Vicalvi
Villa Latina

Isernia

Acquaviva d'Isernia
Agnone
Castel S. Vincenzo
Cerro al Volturno
Colli al Volturno
Conca Casale
Filignano
Forlì del Sannio
Fornelli
Isernia
Macchia d'Isernia
Montaquila
Montenero Valcocchiara
Monteroduni
Pizzone
Pozzilli
Rionero Sannitico
Roccasicura
Rocchetta al Volturno
San Pietro Avellana
Scapoli
Sesto Campano
Venafro

L'Aquila

Alfedena
Anversa degli Abruzzi
Ateleta
Barrea
Bugnara
Casteldieri
Castel di Sangro
Civitella Alfedena
Opi
Pescasseroli
Pescocostanzo
Pratola Peligna
Rivisondoli
Rocca Pia
Roccaraso
Scontrone
Sulmona
Villetta Barrea

Caserta

Ailano
Aversa
Bellona
Caianello
Calvi Risorta
Camigliano
Capriati a Volturno
Capua
Carinola
Cellole
Conca della Campania
Fontegreca
Francolise
Galluccio
Marzano Appio
Mignano Monte Lungo
Mondragone
Pietravairano
Pignataro Maggiore
Presenzano
Roccadevandro
Roccamonfina
S. Pietro Infine
Sessa Aurunca
Sparanise
Teano
Tora e Piccilli
Vairano Patenora

Chieti

Gessopalena
Lama dei Peligni
Palena
Torricella Peligna

Pescara

Manoppello
Scafa

(2767)

Misure per consentire la consegna dei certificati elettorali ai cittadini di Pozzuoli sfollati in altri comuni. (Ordinanza n. 219/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che a causa del noto fenomeno bradisismico, la popolazione del comune di Pozzuoli è stata provvisoriamente sistemata in abitazioni requisite e in alberghi ubicati nelle province di Napoli, Caserta e Latina;

Considerato, altresì, che sono state indette le elezioni europee in data 17 giugno 1984;

Rilevato che occorre notificare i certificati elettorali della popolazione puteolana sgomberata presso le abitazioni e gli alberghi ubicati nei comuni delle province suindicate;

Vista la richiesta n. 21879 del 10 maggio 1984 con la quale il comune di Pozzuoli ha chiesto di essere autorizzato a notificare i certificati elettorali dei nuclei terremotati sgomberati direttamente presso i centri di provvisoria sistemazione;

Ravvisata l'opportunità di accogliere, data l'imminenza della manifestazione elettorale, la richiesta come sopra formulata dal comune di Pozzuoli;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il comune di Pozzuoli può notificare i certificati elettorali relativi alle elezioni europee del 17 giugno 1984 direttamente agli elettori nei centri di provvisoria sistemazione, nelle case requisite e negli alberghi, anche se i supporti abitativi provvisori sono ubicati in comuni diversi da quelli dell'originaria residenza.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico degli ordinari capitoli del bilancio del comune di Pozzuoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2768)

Proroga delle disposizioni concernenti la concessione del contributo mensile di L. 350.000 per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei nuclei familiari sgomberati a causa del fenomeno bradisismico nei comuni di Bacoli e Monte di Procida. (Ordinanza n. 220/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 19 FPC del 7 ottobre 1983, n. 26 FPC dell'8 ottobre 1983, n. 50 FPC del 31 ottobre 1983, n. 52 FPC del 31 ottobre 1983, n. 76 FPC del 30 novembre 1983 e 138 FPC dell'8 marzo 1984;

Vista la nota 603/BRA-GAB con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole alla proroga di tre mesi delle disposizioni concernenti la concessione del contributo mensile di L. 350.000 per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei nuclei familiari sgomberati nei comuni di Bacoli e Monte di Procida, attesa l'attuale impossibilità di disporre il rientro dei nuclei familiari residenti in case dichiarate inagibili;

Ravvisata l'opportunità di disporre la richiesta proroga per un periodo di tre mesi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone

Le disposizioni, contenute nell'ordinanza n. 19 FPC del 7 ottobre 1983 recante la concessione del contributo mensile di L. 350.000, per la durata di mesi 6 a favore dei nuclei familiari, sgomberati dalle proprie abitazioni dichiarate inagibili a causa del bradidismo, che abbiano reperito un'autonoma sistemazione alloggiativa, estese ai comuni di Bacoli e Monte di Procida con le ordinanze n. 50 FPC del 31 ottobre 1983 e 76 FPC del 30 novembre 1983, sono prorogate per altri 3 (tre) mesi.

La relativa spesa è a carico delle disponibilità dei fondi posti a disposizione del comune di Bacoli, con ordinanze numeri 52 FPC del 31 ottobre 1983 e 138 FPC dell'8 marzo 1984 e del comune di Monte di Procida, con ordinanze numeri 26 FPC dell'8 ottobre 1983 e 76 FPC del 30 novembre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2769)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Quinto concorso per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507, istitutivo dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto l'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ritenuto che è necessario procedere all'espletamento del quinto concorso per l'integrazione e l'aggiornamento dell'albo;

Decreta:

E' approvato il quinto bando di concorso, per titoli, per la iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale, di cui all'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507, con le modalità di cui appresso.

Art. 1.

E' indetto il quinto concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale.

Art. 2.

I candidati devono possedere alla data della scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) godimento dei diritti politici;

3) età non inferiore agli anni 25;

4) buona condotta;

5) possesso, da almeno quattro anni, del diploma di laurea in urbanistica, o in architettura, o in ingegneria, o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze geologiche, o in economia e commercio, o in geografia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in sociologia, o in scienze agrarie, o in scienze forestali, nonché di lauree diverse, per le quali nel relativo corso di studio siano previste come obbligatorie materie attinenti alla pianificazione territoriale. Per i laureati in architettura, o in ingegneria, o in scienze forestali, o in scienze agrarie è necessario, altresì, il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Il periodo di tempo di possesso dei diplomi anzidetti è ridotto a due anni per coloro che siano incaricati di un insegnamento a livello universitario.

Art. 3.

Le domande di partecipazione, indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, devono pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di partecipazione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda devono indicarsi: il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito del candidato, il quale è tenuto, altresì, a dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato;

2) di non aver riportato condanne penali, e di non avere carichi pendenti;

3) in quale comune sia iscritto nelle liste elettorali e, in caso contrario, i motivi per i quali non sia stato iscritto o sia stato cancellato dalle liste medesime.

La domanda deve essere firmata dal candidato.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare; a sua volta la firma del console deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) diploma o copia notarile di esso, ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea presso una università od istituto di istruzione italiani da almeno quattro anni rispetto alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, di cui al precedente art. 3, nonché, per i laureati in architettura, in ingegneria, scienze agrarie o in scienze forestali, il certificato di abilitazione all'esercizio professionale. Il periodo di possesso dei diplomi anzidetti è ridotto ad anni due per coloro che siano incaricati di insegnamento a livello universitario (docenza, assistentato);

2) titoli accademici relativi alla materia urbanistica, con particolare riguardo alla pianificazione territoriale (incarichi di insegnamento a livello universitario, libere docenze, assistentati, ecc.) con specificazione dei periodi in cui siano state effettivamente esercitate le attività connesse ai titoli;

3) documentazioni di attività di ricerca, di attività professionale, ecc., nella materia urbanistica con particolare riguardo alla pianificazione territoriale, con la specificazione dei lavori svolti e dei periodi di effettivo esercizio delle predette attività;

4) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse: libri, pubblicazioni, partecipazioni a concorsi, partecipazioni a corsi di perfezionamento in materia di pianificazione territoriale od urbanistica, studi e ricerche, ecc.

I candidati devono allegare alla domanda un *curriculum* riassuntivo dell'attività svolta, nonché un elenco in duplice copia, in carta semplice, di tutti i documenti presentati.

I documenti allegati alla domanda devono essere suddivisi, per facilitarne l'esame, rispettando l'ordine sopraindicato e presentati, possibilmente, nel formato A4 secondo le disposizioni CEE.

Art. 5.

Il giudizio sull'ammissione all'albo è pronunziato da una commissione composta da 15 membri e precisamente:

dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

dal presidente della sesta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

dal dirigente generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici;

dal dirigente generale dei beni culturali e ambientali del Ministero dei beni culturali ed ambientali;

da cinque rappresentanti delle regioni scelti dal Ministero dei lavori pubblici, tra quelli proposti dai presidenti delle giunte regionali;

da due docenti universitari in materie attinenti alla pianificazione territoriale designati dal Ministero della pubblica istruzione;

da un rappresentante del Consiglio nazionale degli architetti;

da un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri;

da un rappresentante dell'Istituto nazionale urbanistica;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

I componenti la commissione suddetta devono essere in possesso del diploma di laurea.

Il giudizio è dato dalla commissione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

La segreteria della commissione è costituita da funzionari amministrativi e tecnici della carriera direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici in servizio presso la Direzione generale del coordinamento territoriale. Fanno parte della segreteria anche impiegati di concetto e d'ordine.

Art. 6.

I candidati giudicati idonei per l'iscrizione all'albo ricevono comunicazione diretta dal Ministero dei lavori pubblici con lettera raccomandata.

Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della anzidetta comunicazione, i candidati devono far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale, i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano o equiparato;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica;

5) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura;

6) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il godimento.

Art. 7.

I certificati di cui al precedente articolo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte sui detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilasciano; dette firme devono essere apposte per esteso con l'indicazione della qualifica e il timbro dell'ufficio.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 6 devono essere di data non anteriore di tre mesi rispetto a quella della nota ministeriale con cui vengono richiesti.

Art. 8.

L'iscrizione all'albo degli idonei in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, è disposta con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 9.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1984

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(2706)

REGIONE SARDEGNA

Parziale modificazione al concorso pubblico per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Nuoro.

L'assessore regionale all'igiene e sanità rende noto che con decreto 19 aprile 1984, n. 172/10824, ha parzialmente modificato l'art. 1 del decreto 9 giugno 1980, n. 15/2839, con cui è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione in provincia di Nuoro prevedendo la soggezione al pagamento della indennità di avviamento delle sottoelencate sedi farmaceutiche per le quali il bando di concorso suddetto prevedeva che l'indennità medesima non fosse dovuta:

Comune	Sede	Indennità di avviamento
Birori	unica	da determinare
Escolca	»	» »
Gadoni	»	» »
Teti	»	» »
Tiana	»	» »
Ussassai	»	» »
Villanovatulo	»	» »

I partecipanti al concorso pubblico in argomento possono presentare istanza formulando un nuovo ordine di preferenza delle sedi farmaceutiche che sostituisca quello già espresso a suo tempo nella domanda di partecipazione al concorso.

Le istanze debbono pervenire all'ufficio medico provinciale di Nuoro entro e non oltre le ore 14 del giorno 31 luglio 1984.

(2824)

Parziale modificazione al concorso pubblico per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Oristano.

L'assessore regionale all'igiene e sanità rende noto che con decreto 19 aprile 1984, n. 173/10825, ha parzialmente modificato l'art. 1 del decreto 23 giugno 1980, n. 12, con cui è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione in provincia di Oristano, prevedendo la soggezione al pagamento della indennità di avviamento delle sottoelencate sedi farmaceutiche per le quali il bando di concorso suddetto prevedeva che l'indennità medesima non fosse dovuta:

Comune	Sede	Indennità di avviamento
Aidomaggiore	unica	da determinare
Bauladu	»	» »
Mogorella	»	» »
Morgongiori	»	» »
Neoneli	»	» »
Norbello	»	» »
Nureci	»	» »
Sini	»	» »
Ulatirso	»	» »
Zerfaliu	»	» »

I partecipanti al concorso pubblico in argomento possono presentare istanza formulando un nuovo ordine di preferenza delle sedi farmaceutiche che sostituisca quello già espresso a suo tempo nella domanda di partecipazione al concorso.

Le istanze debbono pervenire all'ufficio medico provinciale di Oristano entro e non oltre le ore 14 del giorno 31 luglio 1984.

(2825)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 145 del 28 maggio 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità socio-sanitaria locale n. 52, in Galliate: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio specializzato, cuoco.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Avviso di rettifica al concorso, per esami, a tre posti di telescriventista. (Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 dell'8 maggio 1984).

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12.

Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 17 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La presente legge detta norme che disciplinano l'assegnazione, la gestione e la revoca degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella regione Emilia-Romagna, nonché modalità per la determinazione dei canoni di locazione.

Titolo I

NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 2.
Ambito di applicazione della legge

Le norme della presente legge si applicano a tutti gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della Regione, delle province, dei comuni, nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

Per la individuazione degli alloggi di proprietà delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) da assoggettare alle norme della presente legge, la Regione si riserva di emanare specifici criteri con apposito provvedimento legislativo.

Per quanto riguarda gli alloggi acquisiti o realizzati dai comuni ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25 e dell'art. 2 della legge 25 marzo 1982 n. 94, nonché quelli comunque realizzati o acquisiti ai sensi di provvedimenti legislativi straordinari o speciali, si applicano le norme della presente legge, fatto salvo quanto già esplicitamente stabilito dalle leggi medesime e fatta altresì salva la facoltà degli enti destinatari dei finanziamenti di stabilire particolari requisiti di accesso e specifiche procedure di assegnazione allo scopo di conseguire le finalità proprie dei provvedimenti stessi.

Le norme della presente legge si applicano altresì alle case-parcheggio ed ai ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standards abitativi adeguati e idonei alla residenza permanente.

Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

a) realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata, non attuati da enti pubblici;

c) di servizio è cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione;

d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione.

Possono altresì essere esclusi, previa autorizzazione della giunta regionale richiesta con atto deliberativo dall'ente pubblico proprietario e sentito il parere del comune, quegli alloggi che per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche della tipologia costruttiva o dell'utenza insediata, o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica. Per tali alloggi è comunque facoltà del comune indicare le modalità di destinazione e di individuazione dei soggetti beneficiari.

Art. 3.
Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica

I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi e/o di servizio compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

Si intende per attività lavorativa principale, l'attività predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo e dalla quale vengono ricavati almeno i due terzi del reddito globale da lavoro quale risulta dalla posizione fiscale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e/o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile riferita alla sola unità immobiliare, determinata ai sensi dell'art. 13 lettera *a*), della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato, indipendentemente dalla superficie, l'alloggio di almeno due vani, esclusi cucina e servizi, per il nucleo familiare composto da due persone, nonché quello di almeno un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona;

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto *c*) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.

Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392, e con i seguenti parametri:

1) Superfice corrispondente allo standard abitativo regionale: superficie convenzionale complessiva (superficie utile + 20 per aree accessorie e di servizio):

45 mq + 9 mq = mq 54 per 1-2 persone
60 mq + 12 mq = mq 72 per 3-4 persone
75 mq + 15 mq = mq 90 per 5 persone
95 mq + 19 mq = mq 114 per 6 persone ed oltre

2) tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3 parametro 1,05;

3) classe demografica del comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora trattasi di comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti si applica il coefficiente 0,80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;

4) coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;

5) coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1,00 per tutti i comuni;

6) coefficiente di vetustà pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente;

7) coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

Il reddito di riferimento per l'applicazione di tutte le norme della presente legge è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e al lordo delle imposte.

E' fatta salva la facoltà della Regione di adeguare il limite di reddito, di cui alla presente lettera, qualora il CER e il CIPE non vi provvedano ai sensi dell'art. 3, lettera *o*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'art. 13 della legge 15 febbraio 1980, n. 25. Tale facoltà viene esercitata trascorsi diciotto mesi dall'ultima revisione sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT;

g) non aver ceduto in tutto o in parte — fuori dei casi previsti dalla legge — l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente *more-uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vicoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte della (o delle) persona (e) convivente (i).

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente, e, limitatamente alle precedenti lettere *c*), *d*), *e*), *g*), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione delle domande, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 23 per il requisito relativo al reddito.

Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche all'eventuale anzianità di residenza.

Per gli alloggi eventualmente posseduti dai concorrenti, collocati nell'ambito territoriale di cui alla lettera *c*) e considerati non adeguati alle esigenze del nucleo familiare, il comune, sul cui territorio sorgono gli alloggi, ha facoltà, in caso di assegnazione conseguente a bandi di concorso emanati dopo l'entrata in vigore della presente legge, di individuare i soggetti a favore dei quali effettuare la locazione.

Non possono presentare domande di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in locazione.

Art. 4.

Norme per l'emanazione dei bandi di concorso

All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal comune d'intesa con gli enti realizzatori.

Il concorso viene di norma indetto per singoli comuni, oppure per ambiti territoriali sovracomunali come individuati dalla Regione con i provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi. In sede di prima applicazione, i bandi vengono emanati entro tre mesi dal'entrata in vigore della presente legge.

Fino all'approvazione delle graduatorie relative ai nuovi bandi generali, gli alloggi vengono assegnati sulla base delle graduatorie vigenti.

Gli aggiornamenti, almeno biennali, previsti dal successivo art. 13, vengono banditi entro il 30 settembre e la relativa graduatoria deve essere ultimata entro i successivi 180 giorni.

I bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti, debbono essere pubblicati mediante affissione di manifesti per almeno trenta giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati al bando. I comuni dovranno altresì assicurare la massima pubblicizzazione dei bandi con le idonee forme, fornendone inoltre copia alle organizzazioni sindacali dei lavoratori affinché ne sia data diffusione anche nei luoghi di lavoro.

In caso di mancato adempimento nei termini prescritti di quanto disposto dal presente articolo, la Regione può provvedere in sostituzione, avvalendosi degli enti gestori competenti per territorio.

Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi o particolari esigenze, la Regione può autorizzare l'emanazione di bandi speciali, indicando i requisiti per la partecipazione ai bandi stessi.

Art. 5.

Contenuti del bando di concorso

Il bando di concorso deve contenere:

a) l'ambito territoriale di assegnazione;

b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente art. 3 e le condizioni previste dal successivo art. 7, nonché gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti dalla Regione per specifici interventi;

c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;

d) il termine non inferiore a trenta e non superiore a quarantacinque giorni per la presentazione della domanda;

e) la documentazione da allegare alla domanda.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.

La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo schema-tipo di bando di concorso ed il modulo-tipo della domanda.

Art. 6.

Contenuti e presentazione delle domande

La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal comune e da presentarsi allo stesso nei termini fissati dal bando, deve indicare:

a) la cittadinanza, nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;

b) la composizione del nucleo familiare corredata dei caratteri anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;

c) il reddito complessivo del nucleo familiare;

d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;

f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso;

g) la eventuale documentazione da allegare alla domanda.

Il concorrente deve dichiarare nei modi e agli effetti di cui agli articoli 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 nonché, in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare i requisiti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) dello stesso art. 3.

E' facoltà del comune stabilire, in luogo della procedura prevista dal successivo art. 8, quinto comma, che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e delle condizioni dichiarate in domanda sia presentata, in tutto o in parte, in allegato alla domanda stessa.

Art. 7.

Punteggi di selezione della domanda

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle seguenti condizioni oggettive e soggettive del concorrente e del suo nucleo familiare:

a) *Condizioni oggettive* (massimo 10 punti)

a-1 Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:

a-1.1 abitazione in locali impropriamente adibiti ad abitazione o procurati a titolo precario dall'assistenza pubblica: punti 6; oppure: sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienze contrattuali: punti 6.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.

Il punteggio non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;

a-1.2 coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:

legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado: punti 2;

non legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado: punti 4;

a-1.3 abitazione in alloggio sovraffollato:

due persone in più rispetto allo standard abitativo indicato al punto *c*) del precedente art. 2: punti 1;

da tre persone ed oltre in più rispetto allo standard citato: punti 2;

a-1.4 abitazione in alloggio antigienico e/o privo di servizi igienici da certificarsi dall'autorità comunale competente: punti 2. Tale punteggio non viene riconosciuto qualora l'antigienicità sia stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

Le condizioni dei precedenti punti *a*-1.1 e *a*-1.4 non sono tra loro cumulabili, così come i punti *a*-1.2 e *a*-1.3;

a-2.1 richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero: punti 6;

a-2.2 richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: punti 4.

Le condizioni *a*-2.1 e *a*-2.2 non sono cumulabili con le altre condizioni oggettive.

b) *Condizioni soggettive* (massimo 8 punti)

b-1 reddito del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo quanto indicato al precedente art. 3: non superiore a L. 4.500.000 annue: punti 1.

Tale limite di reddito viene proporzionalmente aggiornato secondo le modificazioni del limite di reddito per l'assegnazione effettuata dal CIPE, ai sensi dell'art. 13 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, nonché in relazione agli aggiornamenti eventualmente deliberati dalla Regione di cui al precedente art. 3:

b-2 nuclei familiari composti da 5 unità ed oltre: punti 1;

b-3 richiedenti che abbiano superato il sessantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 2;

b-4 famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: punti 2.

Il punteggio è attribuibile — a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentesimo anno di età — soltanto quando i soggetti richiedenti dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

b-5 convivenza di handicappati nel nucleo familiare. Si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3: punti 2;

b-6 nuclei familiari di emigrati che rientrino in Italia, o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi): punti 4.

La condizione *b*-6 non è cumulabile con le condizioni *b*-3 e *b*-4.

c) *Condizioni aggiuntive regionali* (massimo 2 punti)

c-1 richiedenti in condizioni di pendolarità con distanza di oltre 25 km: punti 1;

c-2 richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone, calcolato secondo la legge n. 392/1978, incida in misura non inferiore al 25% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai fini della presente legge: punti 1.

Art. 8.

Istruttoria delle domande con attribuzione dei punteggi provvisori

Il comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Il comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessto e/o documentate.

Il comune, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità di requisiti o di condizioni dicharate nella domanda, segnala alla commissione di cui al successivo art. 9 ogni elemento in suo possesso, corredato di eventuale documentazione, per le determinazioni di competenza della commissione stessa. Nel caso in cui si tratti di palese inattendibilità dei requisiti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) del precedente art. 3, il comune può richiedere agli uffici finanziari gli opportuni accertamenti fornendo ogni elemento integrativo di conoscenza e di giudizio, nonché ogni idonea documentazione atta a comprovare detta inattendibilità.

Entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando, l'amministrazione comunale procede alla formazione dell'elenco dei concorrenti secondo l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti a ciascuna domanda e l'elenco stesso viene assunto con provvedimento del sindaco. In calce all'elenco dovranno essere indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Il comune, qualora non abbia stabilito di far presentare la documentazione all'atto della domanda, sulla base della previsione del numero degli alloggi da assegnare nel corso dell'anno, determina il numero dei concorrenti in testa all'elenco nei cui confronti sia necessario procedere alla richiesta della documentazione per la verifica dei requisiti e delle condizioni dichiarati, assegnando un termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione richiesta.

L'elenco con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per la opposizione, è immediatamente pubblicato nell'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.

Per la pubblicizzazione dell'elenco il comune dovrà seguire le stesse forme previste per il bando di concorso.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione dell'elenco e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco nell'albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione al sindaco.

Entro i successivi quindici giorni il comune trasmette alla commissione, di cui all'art. 9 della presente legge, l'elenco dei concorrenti unitamente alle domande ed alle opposizioni presentate in tempo utile, nonché la documentazione relativa alle domande per le quali è stata richiesta la verifica.

La giunta regionale, previo parere del comitato di coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica, provvede ad impartire disposizioni ai comuni per la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda da finalizzare alla formazione di indicatori componenti il fabbisogno abitativo.

Art. 9.

Commissione per la formazione della graduatoria

La graduatoria di assegnazione è formata da un organo collegiale, nominato dal presidente della giunta regionale, con competenza territoriale comunale o sovracomunale. In ogni provincia vengono formate almeno due commissioni, una afferente il territorio del comune capoluogo e una relativa agli altri comuni.

Nell'ambito della provincia di Forlì viene formata una ulteriore commissione afferente i comuni del circondario di Rimini.

Possono essere altresì nominate, su richiesta dei comuni interessati, ulteriori due commissioni sovracomunali fino ad un massimo di quattro per ciascuna provincia, nel rispetto di criteri di razionalità e di omogeneità territoriale, in relazione all'entità della domanda.

La commissione è così composta:

a) da un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal presidente del tribunale civile o amministrativo competente per territorio;

b) da tre rappresentanti di ogni comune, di cui uno di minoranza, al cui ambito territoriale si riferisce il bando di concorso;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base nazionale e delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative su base nazionale, designati d'intesa dalle medesime;

d) da due rappresentanti dell'ente gestore nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare.

Per ogni componente della commissione il presidente della giunta regionale nomina un supplente designato contestualmente al membro effettivo.

La commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati almeno cinque componenti, uno dei quali sia il magistrato con funzione di presidente, sulla base delle designazioni che dovranno pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale.

La commissione elegge nel proprio seno il vice-presidente.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di metà più uno dei componenti la commissione. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

La commissione resta in carica cinque anni.

La segreteria operativa della commissione è formata da dipendenti dei comuni interessati, scelti d'intesa tra i medesimi, che designano anche il segretario.

La commissione con competenza sovracomunale ha sede presso uno dei comuni interessati, indicato nel decreto di nomina della commissione stessa.

L'onere finanziario per il funzionamento della commissione, per cui si applicano le disposizioni regionali, è a carico del comune o dei comuni ed è ripartito, a cura della segreteria operativa della commissione sovracomunale, secondo il numero delle domande presentate.

Art. 10.

Compiti della commissione e formazione della graduatoria

La commissione, ricevuti gli atti e i documenti di cui al precedente art. 8, esamina le domande, la documentazione e le eventuali opposizioni presentate.

Nel caso in cui sia necessario ampliare il numero dei concorrenti nei cui confronti effettuare la verifica della documentazione dei requisiti e delle condizioni dichiarati in domanda, la commissione segnala i nominativi ai comuni interessati, i quali sono tenuti a richiedere la documentazione stessa e a trasmetterla alla commissione.

La commissione redige la graduatoria previa effettuazione, da parte del magistrato che presiede la commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, la cui efficacia e modalità di aggiornamento sono disciplinate dal successivo art. 13.

La graduatoria è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 11 e 18.

Art. 11.

Graduatorie speciali per le assegnazioni

Gli appartenenti ai gruppi sociali definiti ai punti *b*-3 e *b*-4 del precedente art. 7, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono dalla commissione collocati d'ufficio in graduatorie speciali, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, ai fini della immediata individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima, non superiori a mq 45, che saranno assegnati ai nuclei familiari di una o due persone secondo i criteri di ripartizione defìnti dal comune, ferma restando la priorità per le due categorie indicate.

Identica procedura deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui alla lettera *b*-5 del citato articolo, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonchè di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti commi e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

La Regione provvede nell'ambito dei provvedimenti di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle citate categorie speciali. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo art. 18.

Art. 12.

Accertamento dei requisiti

Ai fini della valutazione del possesso da parte del concorrente dei requisiti previsti dal precedente art. 3 e delle condizioni dichiarate, la commissione, nel caso di dubbia interpretabilità o di inattendibilità dei dati e delle condizioni dichiarate nella domanda o nella documentazione, o a seguito di segnalazione da parte del comune, provvede a richiedere agli uffici competenti ogni elemento utile ad accertare la reale situazione del concorrente.

In particolare, per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) del precedente art. 3, la commissione può interessare gli uffici finanziari preposti richiedendo il relativo accertamento e può altresì richiedere al comune ogni utile elemento di valutazione della capacità contributiva del concorrente.

Nel caso in cui sussistano elementi di incertezza in ordine ai dati dichiarati o accertati, la commissione può chiedere i necessari chiarimenti al soggetto interessato anche con eventuale audizione; inoltre, a tal fine, la commissione stessa può compiere sopralluoghi anche su richiesta dell'interessato.

I concorrenti per i quali l'accertamento non sia stato definito entro il termine di formazione della graduatoria vengono collocati in apposito elenco da pubblicarsi in calce alla graduatoria stessa e dopo la conclusione dell'accertamento vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza.

Gli organi proposti alla formazione delle graduatorie ed alle assegnazioni, nonchè gli enti gestori, possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

Art. 13.

Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata o sostituita nei modi previsti nei successivi commi.

Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate di norma biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità di cui al precedente art. 4, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

Ogni quattro anni deve essere emanato un nuovo bando generale e la graduatoria che ne consegue sostituisce integralmente quella precedente.

I comuni possono, in caso di assenza di domande di assegnazione presentate dai richiedenti residenti nel territorio comunale, destinare gli alloggi anche a cittadini residenti nei comuni contermini.

I comuni possono, altresì, nelle condizioni di cui al comma precedente, individuare — previa autorizzazione della giunta regionale — i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali, se privi di requisiti previsti, saranno assoggettati a contratti di locazione con termine di norma non superiore a quattro anni ed eventualmente rinnovabili, il cui canone sia determinato secondo la legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 14.

Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione

In sede di assegnazione degli alloggi il comune verifica la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

L'eventuale mutamento delle condizioni soggettive dei concorrenti, intervenuto tra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, semprechè permangano i requisiti. Deve sempre essere verificata la permanenza delle condizioni oggettive che hanno dato luogo al punteggio.

Qualora sia accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuni dei requisiti previsti o il mutamento di condizioni oggettive, il comune trasmette immediatamente la relativa documentazione alla commissione di cui al precedente art. 9. La commissione, nei successivi venti giorni, provvede alla esclusione del concorrente dalla graduatoria o al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.

Art. 15.

Disponibilità degli alloggi da assegnare

Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi da assegnare.

Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero l'ente attuatore è tenuto a comunicare tempestivamente al comune la data presunta di ultimazione dei lavori e quella della effettiva disponibilità degli alloggi stessi.

Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione l'ente gestore è tenuto a dare comunicazione al comune della presunta data di rilascio non appena nota e comunque non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità.

Art. 16.

Assegnazione e standard dell'alloggio

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria è effettuata dal comune territorialmente competente.

Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare determinata ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui al precedente art. 3, lettera *d*), riferito alla sola superficie utile aumentato del 30 per cento per la superficie delle prime due classi e del 20% per la superficie relativa alle altre due classi.

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio congiunto del comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

Art. 17.

Scelta e consegna degli alloggi

Il sindaco, entro trenta giorni dai termini di cui all'art. 15, comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, d'intesa con l'ente gestore, fissando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui al precedente articolo, è compiuta dagli assegnatari in base all'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11.

La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del comune competente all'assegnazione.

In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il comune dichiara la decadenza dell'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal comune, l'interessato non perde il dirtto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili.

L'ente gestore sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal sindaco, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, degli assegnatari per la stipulazione del contratto, per la consegna dei regolamenti e per la successiva consegna dell'alloggio.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se si tratti di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dal comune a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione. La dichiarazione di decadenza e pronunciata dal sindaco del comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento è comunicato mediante lettera raccomandata all'interessato, il quale può presentare deduzioni scritte e documenti entro quindici giorni dalla data di comunicazione.

I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratori emigrati all'estero.

Il provvedimento del sindaco — che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni — costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. Contro il provvedimento del sindaco, l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso.

Il pretore adito ha facoltà di sospendere l'esecuzione del decreto.

Art. 18.

Riserva di alloggi per particolari situazioni di emergenza abitativa

La giunta regionale, su proposta dei comuni interessati, può riservare una aliquota non superiore al 25% degli alloggi, da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale per fare fronte e specifiche e documentate situazioni di particolare emergenza abitativa, quali:

calamità naturali;

sistemazione di famiglie colpite da provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio;

sistemazione di profughi;

sgombero di unità abitative soggette ad interventi di recupero;

trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine;

altre gravi o particolari situazioni individuate dai comuni.

Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni, ovvero quando si tratti di sistemazione conseguente a pubbliche calamità dichiarate secondo le forme di legge.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti sono quelli previsti per la permanenza.

L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla commissione di cui al precedente art. 9, previa istruttoria da parte del comune interessato.

Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità.

La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è autorizzata dalla giunta regionale su proposta dei comuni, nell'ambito dell'aliquota del

25 per cento stabilita al primo comma del presente articolo e non può eccedere comunque il 15 per cento degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento.

La proposta dei comuni dovrà tenere conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali e integrativi emanati dai comuni stessi.

Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni nella citata legge n. 763/1981.

Art. 19.

Subentro nella domanda e nell'assegnazione

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda o nella assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 3 e secondo l'ordine ivi indicato.

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisioni del giudice.

Al momento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

Art. 20.

Ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario

Ai fini della estensione del diritto al subentro a favore di nuovi soggetti entrati successivamente a far parte del nucleo familiare titolare dell'assegnazione, al di fuori degli accrescimenti naturali, l'assegnatario presenta apposita domanda al sindaco del comune competente.

Entro novanta giorni dalla presente della suddetta richiesta, il comune provvede ad aggiornare la composizione del nucleo familiare originario dandone comunicazione all'assegnatario richiedente, previo accertamento da parte dell'ente gestore che l'inclusione dei nuovi componenti nel nucleo — così come definito dal precedente art. 3 — non comporti la perdita dei requisiti previsti per la permanenza nell'alloggio.

La comunicazione del comune costituisce, per i nuovi componenti, diritto al subentro nell'assegnazione con applicazione delle norme di gestione di cui alla presente legge.

Art. 21.

Ospitalità temporanea di terze persone

L'ospitalità temporanea a titolo gratuito di terze persone è ammessa, per un periodo non superiore a quattro anni, nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di parentela o affinità e per un periodo non superiore ad un anno nei confronti di persone estranee, qualora non si configurino in entrambi i casi gli estremi per la decadenza dall'assegnazione di cui al successivo art. 23, lettera *a*).

L'ospitalità temporanea negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che non può comportare trasferimenti di residenza o domicilio, è segnalata all'ente gestore a cura dell'assegnatario.

Quando l'ospitalità temporanea non si protragga oltre il periodo di sei mesi, non è richiesta nessuna segnalazione.

La ospitalità temporanea non ingenera alcun diritto al subentro e non comporta alcuna variazione di carattere gestionale.

Titolo II

ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Art. 22.

Annullamento dell'assegnazione

L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del sindaco del comune competente nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'ente gestore. I termini suindicati, decorrenti dalla data di ricevimento dell'avviso, sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattisi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

Qualora, dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal comune, il sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, su parere conforme della commissione di cui all'art. 9.

L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

L'ordinanza del sindaco — che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi — costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

Contro l'ordinanza del sindaco si applica la procedura prevista dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Art. 23.

Decadenza dall'assegnazione

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal sindaco del comune territorialmente competente, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera *e*);

e) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato all'art. 24.

La decadenza dell'assegnazione, dichiarata dal sindaco, comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.

Il provvedimento del sindaco, nel quale può tuttavia essere previsto un termine non eccedente gli otto mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata nel successivo art. 24 per gli assegnatari nelle condizioni della lettera *e*) del presente articolo, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

Contro il provvedimento del sindaco, si applica la procedura prevista dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Per il cedente di cui alla lettera *a*) del primo comma e nei confronti di chi abbia usufruito dall'alloggio, si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dall'art. 26 della legge 5 agosto 1977, n. 513.

Art. 24.

Modalità di decadenza in caso di superamento del limite di reddito

La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui al punto *f*) dell'art. 3 della presente legge, fino ad un massimo pari al doppio di tale limite.

Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ai sensi del precedente comma ricevono dal comune preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati verranno applicate le norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, limitatamente alla parte afferente il canone con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'assegnatario ha superato detto limite.

In sede di prima applicazione delle presenti norme, ed ai fini della emissione del preavviso di decadenza, l'accertamento dei redditi deve essere compiuto entro otto mesi dalla entrata

in vigore della presente legge. E' compito del comune graduare i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza da pronunciarsi da parte del comune stesso dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi, con facoltà di prorogare l'esecuzione di detto provvedimento fino ad un massimo di dodici mesi in situazioni di accertata ed oggettiva impossibilità di reperire sistemazioni abitative alternative.

Il provvedimento del sindaco costituisce titolo esecutivo.

Con decorrenza dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge l'ente gestore applica il canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, a tutti gli assegnatari nei cui confronti sia accertato un reddito superiore al limite indicato nel primo comma del presente articolo.

Art. 25.
Risoluzione del contratto

L'ente gestore procede ai sensi dell'art. 38 alla risoluzione del contratto in caso di morosità con conseguente decadenza dall'assegnazione.

Il provvedimento del legale rappresentante dell'ente gestore — che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a sessanta giorni — costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti gestori possono applicare le procedure previste dall'articolo 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 26.
Occupazione illegale degli alloggi

L'ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. A tale fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro trenta giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

L'atto dell'ente gestore costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Per le occupazioni abusive il termine indicato nel primo comma è ridotto a quindici giorni; nei confronti degli occupanti abusivi, il legale rappresentante dell'ente gestore persegue con querela ai sensi dell'art. 633 del codice penale.

Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni.

Titolo III

NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA' NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 27.
Finalità e ambito della mobilità

Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione, sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi e di carattere sociale il comune definisce — d'intesa con l'ente gestore e sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari — criteri e modalità per la predisposizione di programmi di mobilità degli utenti e ne promuove l'attuazione, stabilendone altresì i relativi tempi.

Per il processo di mobilità possono essere utilizzati, oltre agli alloggi definiti dall'art. 2 della presente legge è già assegnati, tutti gli alloggi che si rendono disponibili pr la riassegnazione, nonché quelli di nuova assegnazione nella misura fissata dal comune, anche su proposta dell'ente gestore, nell'ambito di un'aliquota massima del 30% da calcolarsi sui nuovi programmi di intervento; per tutti gli alloggi indicati il cambio può essere effettuato senza distinzione fra enti proprietari.

Nell'ambito del territorio regionale il cambio di alloggio è autorizzabile previa intesa fra il comune di provenienza e quello di destinazione.

Art. 28.
Domande per il cambio di alloggio

Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggio, redatte su apposito modulo fornito dall'ente gestore, indirizzate al comune e all'ente gestore medesimo, devono contenere le motivazioni della richiesta e i dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare; essere vengono valutate dalla commissione di cui al successivo articolo sulla base delle seguenti condizioni indicate secondo l'ordine di priorità:

a inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicaps, o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;

b) situazioni di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;

c) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura ed assistenza.

Per favorire l'espressione della domanda di mobilità degli utenti soprattutto in relazione alle esigenze pregresse, l'ente gestore può, d'intesa con i comuni interessati e sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, emanare anche appositi bandi di concorso.

Art. 29.
Commissione per la valutazione delle domande di cambio di alloggio

Le domande di cambio di alloggio vengono esaminate da una commissione costituita dall'ente gestore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, così composta:

da due rappresentanti dell'ente gestore, di cui uno con funzioni di presidente;

da due rappresentanti del comune su cui sorgono gli alloggi;

da un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari designato d'intesa dalle medesime.

Per ogni componente della commissione è nominato un supplente designato contestualmente al membro effettivo.

La commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati almeno tre componenti, uno dei quali abbia la funzione di presidente.

Per le altre norme di funzionamento si richiama quanto previsto al precedente art. 9, commi 7, 8 e 9.

La commissione formula la graduatoria degli aspiranti al cambio sulla base delle motivazioni dichiarate nella domanda e delle priorità di cui al precedente articolo, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per la conservazione dell'alloggio.

La commissione, entro novanta giorni dalla sua costituzione, provvede all'esame delle domande eventualmente presentate in precedenza.

Trascorso tale termine, la commissione esamina le domande entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 30.
Norme per la gestione della mobilità

L'ente gestore, sulla base della graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio formulata dalla commissione e pubblicizzata nei confronti degli utenti, individua gli alloggi da sottoporre alla scelta degli assegnatari richiedenti secondo le seguenti indicazioni:

a) è data priorità all'effettuazione dei cambi fondati su gravi motivi di salute attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione;

b) hanno altresì priorità i nuclei monopersonali in situazione di sottoaffollamento che accettano il trasferimento in alloggi più piccoli;

c) è favorita la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere o isolato, con precedenza per i cambi che possono effettuarsi nell'ambito dello stesso edificio;

d) è garantito il miglioramento o almeno il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;

e) i cambi vengono effettuati rispettando di norma lo standard abitativo di cui al precedente art. 3.

Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costituzione destinati prioritariamente al soddisfacimento delle richieste di cambio vengono, in caso di mancata utilizzazione entro trenta giorni, assegnati sulla base della graduatoria generale.

Gli enti gestori, attraverso i programmi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione, operano per rimuovere le cause di mobilità dovute a inadeguatezza fisico-tecnica degli alloggi e degli edifici.

Art. 31.

Cambi su proposta dell'ente gestore

L'ente gestore, per grave sottoutilizzazione della superficie dell'alloggio o per altro giustificato motivo, può proporre il cambio di alloggio all'assegnatario con le modalità di cui al presente titolo, previa consultazione dell'assegnatario medesimo per favorire la scelta relativa all'ubicazione dell'alloggio oggetto della proposta, ferma restando l'indicazione di cui al punto *c*) del precedente art. 30.

Nel caso di non accettazione del cambio dell'alloggio l'assegnatario è tenuto a corrispondere un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, fatta eccezione per gli assegnatari percettori di redditi non superiori a quelli derivanti da pensioni minime o sociali.

L'ente gestore può stabilire la corresponsione di contributi a carico del fondo sociale di cui al successivo art. 37, per le spese di trasferimento, a favore degli assegnatari percettori di redditi non superiori a quelli derivanti da pensioni minime o sociali.

Nei comuni organizzati in distretti circoscrizionali i cambi, su proposta del comune, possono essere non accettati dall'assegnatario, senza incorrere nelle sanzioni di cui al secondo comma, quando le proposte siano realtive ad alloggi siti al di fuori del territorio di competenza della circoscrizione di appartenenza o di quelle contigue.

Art. 32.

Autogestione della mobilità - Informazione

Gli scambi consensuali fra assegnatari vengono autorizzati dall'ente gestore, su richiesta congiunta degli assegnatari medesimi, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, in costanza dei requisiti e nel rispetto, di norma, dello standard abitativo previsto per l'assegnazione al precedente art. 16.

Al fine di favorire l'esercizio di un ruolo attivo degli assegnatari nella ricerca e individuazione degli alloggi per i quali effettuare scambi consensuali, l'ente gestore raccoglie le richieste di cambio di alloggio dandone pubblicità nelle forme più opportune agli assegnatari.

Titolo IV

NORME PER LA GESTIONE E AUTOGESTIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 33.

Autogestione degli alloggi e dei servizi

Gli enti gestori promuovono e attivano l'autogestione da parte degli assegnatari degli alloggi, dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle autogestioni l'assistenza tecnica, amministrativa e legale necessarie per la loro costituzione e funzionamento.

Negli stabili ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, viene attuata l'autogestione dal momento della consegna degli alloggi disponendosi nel contratto di locazione il relativo obbligo a carico degli assegnatari.

Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori attivano entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione delle autogestioni dei servizi, secondo una gradualità definita d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari.

In caso di particolari esigenze o difficoltà l'ente gestore può sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, rinviare l'attuazione dell'autogestione, ovvero può sospenderne la prosecuzione, per il periodo di tempo strettamente necessario a rimuovere le cause ostative.

Art. 34.

Modalità per l'autogestione dei servizi

Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente.

L'ente gestore, qualora l'autogestione non vi provveda direttamente, addebita — in base ai dati forniti dalle autogestioni medesime — sulle bolle di riscossione del canone di locazione degli assegnatari interessati le quote realtive ai servizi accessori, effettuando i relativi versamenti alle autogestioni.

Gli assegnatari che si rendono morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori, sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva — sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari e previo parere del comitato di coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica — il regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle autogestioni, nonché quelli per la ripartizione degli oneri fra ente gestore ed assegnatari, per l'uso e manutenzione degli alloggi e parti comuni e per l'autogestione della manutenzione.

E' facoltà dell'ente gestore — sulla base del regolamento di cui al precedente comma — estendere l'autogestione alla manutenzione secondo forme totali o parziali, accreditando agli organi dell'autogestione una aliquota definita fra il 30 ed il 100 per cento della quota *c*) dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 35.

Attività di amministrazione condominiale

Dopo dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli enti gestori di iniziare o di proseguire l'attività di amministrazione negli stabili ceduti in proprietà integralmente od in parte. In questi stabili l'ente gestore promuove gli atti preliminari per la costituzione dell'amministrazione condominiale e dal momento della sua costituzione cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali di amministrazione e manutenzione, eccezion fatta per quelle afferenti il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, al cui misura è autorizzata annualmente dalla giunta regionale, su proposta dell'ente gestore.

Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.

Le norme di cui al primo comma si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono una specifica forma di autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.

Art. 36.

Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione

Ai fini del controllo dei requisiti previsti per la conservazione dell'assegnazione l'ente gestore si avvale anche dei dati conoscitivi acquisiti nell'ambito della formazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, di cui alla legge regionale 30 agosto 1982, n. 41.

Il pendenza della messa a regime di detta anagrafe, la situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata almeno biennalmente dagli enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui al precedente art. 12.

E' fatto obbligo agli assegnatari di trasmettere, alla scadenza stabilita dall'ente gestore, la documentazione attestante la situazione reddituale del proprio nucleo familiare.

Qualora, previa diffida, l'assegnatario non produca la documentazione richiesta, si applica il canone determinato ai sensi del secondo comma del precedente art. 24; detto canone è altresì applicato in via provvisoria e salvo conguaglio al momento dell'effettivo accertamento, nei confronti degli assegnatari i cui redditi dichiarati siano ritenuti palesemente inattendibili.

Art. 37.

Fondo sociale

E' istituito nell'ambito regionale il fondo sociale per l'integrazione delle spese per i servizi accessori dell'abitazione, da destinare ai nuclei familiari di assegnatari percettori di redditi non superiori a quelli derivanti da pensioni minime o sociali; a condizione che l'alloggio occupato non superi lo standard adeguato al proprio nucleo familiare.

La Regione determina le modalità, le forme di costituzione e di funzionamento del fondo stesso, impegnando una aliquota delle entrate derivanti dai canoni di locazione determinati ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativi ad immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione.

Art. 38.

Morosità nel pagamento del canone

La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione e/o delle quote di gestione dei servizi è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione.

La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta, maggiorata degli interessi derivanti dall'applicazione del tasso ufficiale di sconto, avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora.

Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario e/o di un componente del suo nucleo familiare, qualora ne derivi l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, ad effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

Se tale impossibilità o grave difficoltà si protrae oltre i sei mesi, l'ente gestore può, sentito il parere del comune, concedere un ulteriore periodo di proroga non superiore a sei esi prima di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 39.

Partecipazione dell'utenza

I comuni e gli enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge ed assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti che alle loro organizzazioni sindacali.

I comuni e gli enti gestori concedono, mediante convenzione, l'uso di appositi spazi agli utenti ed alle loro organizzazioni sindacali — nelle forme e nelle strutture partecipative che le medesime organizzazioni si daranno — per lo svolgimento delle loro attività.

La Regione favorisce altresì la partecipazione dell'utenza alla formazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica mediante preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli assegnatari.

Titolo V

NORME PER LA DISCIPLINA DEL CANONE SOCIALE

Art. 40.

Definizione del canone sociale

Il canone sociale degli alloggi indicati al precedente art. 2 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione entro i massimali fissati dal CER ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate da destinare:

a) per gli alloggi assoggettati al regime di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, numero 1036, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini previsti dall'art. 25, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513;

b) per gli altri alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge, ai fini di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 25, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, sulla base di programmi annuali comunicati alla Regione entro sessanta giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'ente gestore.

I programmi annuali di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio da effettuare ai sensi del precedente comma, sono formulati dall'ente gestore sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari.

Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 37, le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alle quote millesimali dei singoli alloggi o, in mancanza, al numero intero di vani convenzionali arrotondato per eccesso o per difetto.

Art. 41.

Elementi per la determinazione del canone sociale

Per la determinazione del canone sociale degli alloggi di cui all'art. 2 gli enti gestori tengono conto del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari e dei caratteri oggettivi degli alloggi.

Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato sulla base del reddito imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e al lordo delle imposte calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

In relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi gli enti gestori definiscono il canone di locazione secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 42.

Caratteri oggettivi dell'alloggio

I caratteri oggettivi dell'alloggio e i coefficienti ad essi relativi sono quelli espressi dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo quanto disposto nei successivi commi.

Per la superficie convenzionale di cui all'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non si applicano i coefficienti stabiliti nel quinto comma del citato articolo.

In relazione alla classe demografica di cui all'art. 17 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, su proposta dei comuni interessati, può stabilire coefficienti unificati per aree territoriali omogenee comprendenti comuni di differenti classi demografiche.

In relazione alla ubicazione si applicano i coefficienti previsti dall'art. 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo la facoltà dei comuni di individuare, anche su proposta dell'ente gestore, zone di degrado specifico per l'edilizia pubblica relative a singoli edifici o a complessi insediativi, anche sulla base dell'inadeguatezza del contesto ambientale e dei servizi della residenza e del territorio.

Per gli alloggi individuati dai comuni ai sensi del precedente comma, si applica il coefficiente 0,90.

Per gli alloggi ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti si applica il coefficiente 0,80.

Art. 43.

Determinazione del canone sociale

Il canone di locazione per gli alloggi di cui all'art. 2 della presente legge è stabilito nella misura del 3,5 per cento del valore locativo, determinato moltiplicando il costo unitario di produzione per la superficie convenzionale di cui al precedente art. 42.

Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1975 è determinato a norma dell'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati dopo il 31 dicembre 1975 è determinato a norma dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con la riduzione del 15 per cento.

Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1982 la giunta regionale fisserà, entro il primo trimestre di ciascun biennio, il costo base a metro quadrato, con riferimento ai costi medi regionali di realizzazione dell'edilizia sovvenzionata. Nella fase di prima applicazione la giunta regionale provvederà entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 44.

Aggiornamento del canone sociale

Il canone sociale, determinato ai sensi del precedente articolo, è integrato, per gli alloggi ultimati prima del 31 dicembre 1983, dagli aggiornamenti annuali calcolati sulla base del 50 per cento delle variazioni annuali, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, con le modalità previste dall'art. 24 della legge 27 luglio 1978, numero 392.

Il canone sociale è aggiornato ogni anno nella misura stabilita dal CER con decorrenza dal mese successivo della deliberazione del CER medesimo.

Art. 45.

Calcolo del canone sociale

Per la determinazione del canone sociale gli enti gestori riducono il canone, definito ai sensi degli articoli precedenti, mediante l'applicazione di percentuali corrispondenti alle fasce di reddito entro cui gli assegnatari vengono collocati ai sensi delle seguenti disposizioni.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione stabilisce, per i redditi compresi nel limite previsto al primo comma del precedente art. 24, le fasce di reddito per l'applicazione del canone sociale, articolate in un massimo di quattro, nonché le relative percentuali di riduzione, secondo i criteri sotto indicati:

a) le percentuali di riduzione per ciascuna fascia vengono stabilite in funzione di due obiettivi: il raggiungimento dell'ammontare delle entrate previsto dalla deliberazione del CIPE in data 19 novembre 1981 ed il contenimento dell'incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo netto del nucleo familiare entro la misura dell'8%;

b) ai percettori di redditi da sola pensione minima o sociale, nonché ai minori privi di redditi propri, è garantito il canone simbolico con un'incidenza massima sul reddito netto del 5%.

La Regione stabilisce inoltre, in conformità alle direttive del CIPE, le modalità di collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito di appartenenza e la gradualità di applicazione del canone sociale, da articolarsi in un periodo non inferiore ai sei mesi, nonché le scadenze ed i metodi per i successivi aggiornamenti e variazioni.

In funzione dell'adempimento di cui al secondo comma del presente articolo, gli enti gestori sono tenuti a fornire alla Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i necessari elementi conoscitivi riguardanti il patrimonio e l'utenza.

Gli enti gestori sono altresì tenuti, contestualmente all'adozione della deliberazione di proposta alla Regione dell'ammontare annuo delle quote *b)* e *c)* di cui all'art. 25 della legge n. 513/1977, a comunicare alla Regione stessa la percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi. La Regione, in conformità ai criteri nazionali stabiliti dal CIPE, a partire dal primo anno di applicazione dei canoni di cui alla presente legge e per gli anni successivi, apporta modifiche con deliberazione del consiglio regionale alle percentuali di sconto relative alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire nel tempo la maggiore entrata del 50% rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare alle finalità di cui al penultimo comma dell'art. 25 della citata legge n. 513/1977.

Art. 46.

Relazione annuale dell'ente gestore

L'ente gestore offre al comune la base conoscitiva organica necessaria all'esercizio delle relative competenze, redigendo annualmente, nel termine e con le modalità stabilite dalla Regione, una relazione, da trasmettere ai comuni interessati, sullo stato di attuazione dei programmi e sull'attività svolta ai sensi della presente legge, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal titolo II, nonché alla comunicazione dei dati rilevati nell'ambito dei compiti di formazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio e di verifica dei requisiti ai sensi del precedente art. 36.

Art. 47.

Norme transitorie e finali

In pendenza dell'emanazione della legge di riforma delle strutture operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica in virtù dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la composizione del consiglio di amministrazione e del consiglio dei sindaci degli IACP, prevista dall'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è così modificata:

a) il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici ed il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al consiglio di amministrazione sono sostituiti da due rappresentanti dei comuni designati dalla sezione provinciale dell'ANCI, fra cui uno in rappresentanza del comune capoluogo;

b) il rappresentante del Ministero del tesoro in seno al consiglio dei sindaci è sostituito da un rappresentante della Regione scelto anche tra i collaboratori appartenenti all'VIII livello con qualifica funzionale attinente.

E' fatto obbligo agli istituti autonomi case popolari di modificare i propri statuti ai sensi del comma che precede.

Il consiglio dei sindaci invia annualmente alla giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo, una relazione contenente il proprio parere su ciascuna parte del bilancio e sul risultato complessivo e finale dello stesso, nonché eventuali proposte circa il miglioramento tecnico-finanziario della gestione dell'istituto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 marzo 1984

TURCI

(1883)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227